

Minori non accompagnati – modifiche all'art. 19 comma 3 bis D.Lgs 142/2015, art. 19 comma 6 D.Lgs 142/2015 – art. 32 TUI

I minori non accompagnati che hanno una età non inferiore a 16 anni possono essere accolti – in caso di indisponibilità di posti – anche nei centri di accoglienza straordinaria, oppure nei centri governativi per adulti per un massimo di 90 giorni in una "sezione dedicata". Inoltre, se il presunto minore è condannato per reati di cui all'art. 495 del Codice penale, ossia per avere fornito false generalità, la pena può essere sostituita con la misura dell'espulsione dal territorio nazionale. Per quanto riguarda le norme sull'accertamento socio-sanitario dell'età si prevede che il procedimento debba concludersi entro sessanta giorni: non è chiaro se il termine è da considerarsi perentorio. La nuova norma prevede la costituzione delle equipe multidisciplinari e multi professionali deputate ai predetti accertamenti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto. In caso di arrivi consistenti, in frontiera o anche sul territorio (per chi ha eluso la frontiera), l'accertamento dell'età può essere disposto dalle autorità di pubblica sicurezza tramite rilievi antropometrici o altri esami sanitari, anche radiografici, previa comunicazione alla Procura della Repubblica competente che autorizza per iscritto ovvero in caso di urgenza, oralmente con successiva conferma scritta. Il verbale di accertamento (con margine di errore) è comunicato al Tribunale per i Minorenni ed è notificato al minore (in lingua) e al tutore se nominato (oppure è ipotizzabile al responsabile della struttura) ed è impugnabile al Tribunale entro cinque giorni. Si può proporre istanza di sospensione: il giudice è tenuto a decidere in 5 giorni. Nel frattempo, il cittadino straniero è trattato come minore (presunzione della minore età).

Il DL 133/2023 modifica, inoltre, l'articolo 32 del Testo Unico Immigrazione, in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori non accompagnati, demandando ai professionisti, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, alle quali il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato, la verifica dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo. Sul punto sarà opportuno un approfondimento alla luce delle prassi applicative e delle circolari che riteniamo dovranno essere emanate dai Ministeri competenti. In caso di accertamento dell'assenza dei requisiti, consegnerà la revoca del permesso di soggiorno, dandone notizia al Pubblico Ministero competente.